



# COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

PROVINCIA DI UDINE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2021  
N. 3 del Registro Delibere

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

L'anno 2021 il giorno 08 del mese di aprile alle ore 20:30 con seduta in videoconferenza e diretta streaming, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri con nota prot. com. n° 2589 del 02.04.2021, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
D'Altilia Franco	Sindaco	Presente
Biasutti Marisa	Consigliere	Assente
Zoroddu Simone Francesco	Consigliere	Presente
Miotto Valentina	Consigliere	Presente
Tisiot Giovanni	Consigliere	Presente
Zanello Antonella	Consigliere	Presente
Riva Marco	Consigliere	Presente
Varotto Gabriele	Consigliere	Assente
Gregoratti Fabrizio	Consigliere	Presente
Ciutto Diego Loris	Consigliere	Presente
Buratto Gabriele	Consigliere	Presente
Braida Lisa	Consigliere	Presente
Mauro Agnese	Consigliere	Presente
Bini in Zago Luciana	Consigliere	Presente
Cesca Maurizio	Consigliere	Presente
Filippi Francesco	Consigliere	Presente
Cignolini Massimo	Consigliere	Presente

In attuazione alle disposizioni di cui al D.L del 17/03/2020 n. 18 convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, al DPCM del 02/03/2021 e al decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, al fine di evitare il diffondersi del contagio da COVID-19, partecipano in presenza, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il Sindaco Franco D'Altilia e il Segretario Comunale dott.ssa Anna Moro.

I consiglieri partecipano in modalità telematica.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Franco D'Altilia nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA/ECONOMICO-FINANZIARIA**

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

- l'Ente non ha mai applicato la TASI;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- aliquota 5 per mille per le abitazioni possedute dall'ATER e regolarmente assegnate e non rientranti nella definizione di alloggi sociali come da decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- aliquota 7,6 per mille per le restanti tipologie di beni immobili;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/05/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/05/2020 sono state approvate le seguenti aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- abitazioni possedute dall'ATER e regolarmente assegnate e non rientranti nella definizione di alloggi sociali come da decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008: aliquota pari al 5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 (zero) per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 (zero) per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 7,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille;

VISTO:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021;

VISTO il D.L. 22 marzo 2021 , n. 41 . *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”*;

- art. 30 c. 4 con il quale è stato approvato un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO CHE la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 740, della L. 160/2019, che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo

ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

#### CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- il comma 758, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 entro il 30 aprile 2021 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757;

#### DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021:

Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

VISTO l'articolo 1, comma 755, della Legge 160/2019, il quale dispone che: “A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;

VISTO il comma 756, articolo 1, della Legge 160/2019, secondo cui, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO CHE la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito che: “ ... atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

RILEVATO che il decreto ministeriale di cui l'articolo 1, comma 756, della Legge 160/2019, non risulta ancora emanato e conseguentemente è possibile approvare le aliquote per il 2021 in base ai criteri adottati nel 2020;

RITENUTO, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere invariate le aliquote IMU 2021, confermando le aliquote deliberate per l'anno 2020 con atto consiliare n. n. 11 del 22/05/2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- abitazioni possedute dall'ATER e regolarmente assegnate e non rientranti nella definizione di alloggi sociali come da decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008: aliquota pari al 5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 (zero) per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 (zero) per mille; fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 7,6 per mille;

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille;

RITENUTO inoltre di fissare la misura della detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

### **PROPONE**

1) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- abitazioni possedute dall'ATER e regolarmente assegnate e non rientranti nella definizione di alloggi sociali come da decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008: aliquota pari al 5 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 (zero) per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo 0 (zero) per mille; fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 7,6 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 7,6 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 7,6 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 7,6 per mille;

2) di fissare la misura della detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;

4) Di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere all'adozione del Bilancio di Previsione 2021/2023.

\*\*\*

Il Sindaco introduce l'argomento, cui seguono gli interventi come da separato verbale.

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** e fatta propria la proposta di deliberazione sopra riportata;

**Acquisiti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

**Esperita** la votazione in forma palese per appello nominale ed accertatone il seguente risultato:

**Presenti: 15** (assenti i Consiglieri Varotto e Biasutti per motivi tecnici di connessione)

**Favorevoli: 13**

**Astenuti: 1** (Cesca)

**Contrari: 1** (Bini perché non le va che un politico faccia anche il tecnico).

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di cui sopra che qui si intende integralmente richiamata.

Quindi, con separata votazione espressa in forma palese per appello nominale ed accertatone il seguente risultato:

**Presenti: 15**

**Favorevoli: 15**

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Si passa quindi al successivo punto all'o.d.g..

**COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA**  
**PROVINCIA DI UDINE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO:** 5/2021.

**PROPONENTE:** SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

**PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Palazzolo dello Stella, 29.03.2021

Il Responsabile  
F.to Franco D'Altilia

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

**COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA**  
**PROVINCIA DI UDINE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO:** 5/2021.

**PROPONENTE:** SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE

**OGGETTO:** APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

**PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella, 29.03.2021

Il Responsabile del  
Servizio Gestione Economico-Finanziaria  
F.to Franco D'Altilia

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Franco D'Altilia

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**  
F.to Dott.ssa Valentina Miotto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Anna Moro

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi: dal 13/04/2021 al 27/04/2021.

Palazzolo dello Stella, 13/04/2021

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE**  
F.to Chiara Moletta

### ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data.

**IL RESPONSABILE INCARICATO**  
F.to Chiara Moletta

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Palazzolo dello Stella, 13/04/2021

**IL RESPONSABILE INCARICATO**  
F.to Chiara Moletta